



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E
SERVIZI, IVI COMPRESI I SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI
INGEGNERIA, DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI
RILEVANZA COMUNITARIA.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
con Delibera n. 73 del 22/03/2024

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO	3
ART. 2 PRINCIPI FONDAMENTALI	3
ART. 3 MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.....	3
ART. 4 MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....	5
ART. 5 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO.....	5
ART. 6 PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE.....	7
ART. 7 AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN CASO DI UNICO FORNITORE ...	9
ART. 8 MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE	9
ART. 9 ATTI DI PROGRAMMAZIONE	10
ART. 10 RIMANDO ALLA NORMATIVA DI SETTORE	11



ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento individua le modalità per la corretta acquisizione di lavori, beni e servizi, ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, necessari alle attività del Consorzio e di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo 36/2023 (di seguito denominato "Codice").
2. Attraverso il proprio potere di "autoregolamentazione", il Consorzio individua gli strumenti più adatti per agire con flessibilità, efficacia ed efficienza, adottando procedure improntate a criteri di semplificazione nei processi di acquisizione di beni, servizi e lavori, in conformità al principio di risultato di cui all'art. 1 del "Codice".

ART. 2 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del "Codice" deve avvenire nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del "Codice", con particolare riguardo ai principi di risultato e di accesso al mercato.
2. In aderenza ai principi di trasparenza e di pubblicità, al fine di garantire la parità di trattamento alla platea di operatori economici potenzialmente interessati alla partecipazione alle procedure di affidamento, il Consorzio pubblica, sul proprio profilo web, un avviso di costituzione dell'elenco fornitori, contenente le categorie di lavori, servizi e forniture relative ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie da affidare, nonché le modalità di funzionamento delle piattaforme telematiche utilizzate per l'espletamento delle procedure di gara e le modalità di registrazione alle stesse.
3. Nell'espletamento delle procedure di cui al presente regolamento, ciascun Responsabile del Progetto garantisce:
 - a. in aderenza al principio di risultato, l'utilizzo della procedura maggiormente idonea a garantire la massima tempestività dell'azione amministrativa, il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, l'uso ottimale delle risorse dell'ente e l'adeguatezza dell'azione amministrativa rispetto alle finalità e all'importo del contratto da affidare;
 - b. in aderenza al principio dell'accesso al mercato, l'utilizzo, nelle procedure che prevedono un confronto competitivo, dei principi di concorrenza, di imparzialità, di rotazione, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza.

ART. 3 MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture deve procedersi, di norma, secondo le seguenti modalità:
 - a. Prioritariamente mediante adesione a Convenzioni, accordi quadro o ogni altro strumento contrattuale stipulato dalla centrale di committenza regionale qualora attivi e qualora il lavoro, il servizio e/o la fornitura previsti nell'ambito di tali strumenti contrattuali siano idonei a soddisfare le esigenze consortili sotto il profilo economico, qualitativo, quantitativo, delle tempistiche e delle modalità di pagamento.
 - b. in mancanza degli strumenti di cui al punto a) o nel caso in cui quest'ultimi non siano in grado di soddisfare le esigenze consortili, come sopra indicate, il lavoro, il servizio o la fornitura possono essere acquisiti, alternativamente:
 - i. attraverso l'adesione a Convenzioni Consip o ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), al Negozio Elettronico delle pubbliche amministrazioni (NeCA) o ad altri strumenti di acquisto predisposti dalle amministrazioni centrali e regionali;

- ii. mediante ricorso alle procedure disciplinate agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.
2. Eventuali deroghe alle modalità di affidamento di cui al comma precedente possono essere disposte solo in relazione a specifiche previsioni regolate dalla normativa di settore.
3. In applicazione dei principi di rotazione e libera concorrenza, è vietato l'affidamento di un appalto al contraente uscente nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, del contratto precedente, salvo quanto disposto nei successivi commi.
4. Costituiscono eccezioni alle previsioni di cui al comma precedente gli affidamenti per i quali ricorrano entrambe le seguenti condizioni, attestate dal Responsabile del Progetto in apposita relazione allegata alla determina di affidamento o riportate nella determina stessa:
 - a. Effettiva assenza, sul mercato di riferimento, di alternative ragionevoli al contraente uscente, espressa in riferimento alla struttura del mercato, al livello qualitativo offerto, alla convenienza dei prezzi praticati, alla tempestività di esecuzione dell'attività.
 - b. Elevato grado di soddisfazione maturato nei confronti del contraente uscente, in relazione al livello qualitativo delle prestazioni, al rispetto delle tempistiche e degli importi offerti per l'esecuzione delle prestazioni; rilevano, sotto tale profilo, eventuali contestazioni o penali comminate nei confronti dell'operatore economico.
5. Ai sensi dell'art. 49, c. 3, del "Codice" è possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione per contratti appartenenti allo stesso settore merceologico, oppure alla stessa categoria di opere, oppure allo stesso settore di servizi quando il contratto da stipulare si riferisce a fasce di importo diverse, come di seguito identificate:
 - a. Lavori
 - i. Fascia 1: base d'asta netta o importo di affidamento compreso tra € 5.000,00 e € 20.000,00;
 - ii. Fascia 2: base d'asta netta o importo di affidamento compreso tra € 20.000,01 e la soglia prevista dal Codice per l'affidamento diretto;
 - iii. Fascia 3: base d'asta netta o importo di affidamento compreso tra la soglia prevista dal Codice per l'affidamento diretto e la soglia di rilevanza comunitaria;
 - b. Forniture e servizi, ivi compresi i servizi afferenti all'architettura e all'ingegneria:
 - i. Fascia 1: base d'asta netta o importo di affidamento compreso tra € 5.000,00 e € 20.000,00;
 - ii. Fascia 2: base d'asta netta o importo di affidamento compreso tra € 20.000,01 e la soglia prevista dal Codice per l'affidamento diretto;
 - iii. Fascia 3: base d'asta netta o importo di affidamento compreso tra la soglia prevista dal Codice per l'affidamento diretto e la soglia di rilevanza comunitaria.
6. Ai sensi dell'art. 49, c. 6, del Codice, fermo restando il rispetto dei principi di cui al Libro I, è possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione per contratti di importo netto a base d'asta inferiore a € 5.000,00.
7. In ogni caso, la deroga all'applicazione del principio di rotazione di cui al precedente comma 5, deve essere motivata, in caso di procedura negoziata, nella determina a contrarre o, in caso di affidamento diretto, nella determina di affidamento, richiamando la suddivisione in fasce di cui al precedente comma 5.
8. Per affidamenti aventi importo superiore alla soglia di cui all'art. 1, c. 450, della l. 296 del 27/12/2006 e per affidamenti con importo non determinabile dall'Ente, il Consorzio ricorre agli strumenti di negoziazione telematica.
9. Per affidamenti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 1, c. 450, della l. 296 del 27/12/2006, l'individuazione dell'operatore economico può prescindere dal ricorso a strumenti di negoziazione telematica. Il preventivo dell'operatore economico deve, in ogni caso, essere formalizzato in forma scritta, anche attraverso posta elettronica ordinaria o certificata, a seguito di richiesta di preventivo formulata in forma scritta dagli uffici consortili.

ART. 4 MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. La selezione degli operatori economici da invitare per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria spetta al Responsabile del Progetto, che, nel rispetto delle previsioni di cui all'Allegato II.1 del Codice, può procedere, alternativamente:
 - a. Mediante selezione dall'Elenco dei fornitori della piattaforma telematica utilizzata dall'Ente per le procedure di affidamento; in tal caso, il Responsabile del Progetto attesta, nella determina di indizione o di affidamento, la selezione di operatori economici in possesso di pregresse esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
 - b. Mediante ricorso ad una indagine di mercato informale o tramite manifestazione di interesse; in quest'ultimo caso, l'avviso di manifestazione di interesse deve contenere:
 - i. L'oggetto del contratto da affidare;
 - ii. L'importo posto a base d'asta;
 - iii. La durata e/o la tempistica di esecuzione delle prestazioni richieste;
 - iv. Le modalità di pagamento che verranno utilizzate;
 - v. La data di pubblicazione e di conclusione della manifestazione di interesse;
 - vi. La documentazione da trasmettere in allegato alla manifestazione di interesse;
 - vii. I requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per l'esecuzione della commessa;
 - viii. Il numero minimo e massimo di operatori economici che verranno successivamente invitati a presentare offerta;
 - ix. I criteri di selezione degli operatori economici, nel caso in cui pervengano un numero di manifestazioni di interesse superiori al numero massimo indicato; in tal caso, gli esiti della procedura di selezione devono essere formalizzati in apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile del Progetto o dai membri della commissione eventualmente preposta.
2. In ogni caso, la selezione degli operatori economici deve rispettare le previsioni di cui al precedente articolo 3 e dei principi di rotazione, parità di trattamento e libero accesso al mercato.

ART. 5 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO

1. L'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi, ivi compresi gli affidamenti di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore alle soglie per l'affidamento diretto individuate all'art. 50, c. 1, lettere a) e b) del Codice, avviene, di norma, mediante consultazione di un solo operatore economico.
2. In relazione agli affidamenti di cui al precedente comma, resta ferma la facoltà del Responsabile del Progetto di acquisire più preventivi.
3. L'affidamento viene disposto previa verifica delle seguenti condizioni:
 - a. Assenza di cause di incompatibilità del Responsabile del Progetto con l'operatore economico;
 - b. Assenza, in capo all'operatore economico, delle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95 e 98 del Codice;
 - c. Effettiva capacità dell'operatore economico di rendere la prestazione richiesta, verificata sulla base della documentazione trasmessa da quest'ultimo a comprova dei requisiti specifici di partecipazione;
 - d. Congruità dei prezzi praticati dall'operatore economico, desunta rispetto agli importi posti a base dell'affidamento dagli uffici consortili o, in caso di impossibilità di determinare la base dell'affidamento, rispetto ai prezzi mediamente praticati sul mercato di riferimento, desunti da prezziari, indagini di mercato, cataloghi o incarichi analoghi già affidati dal Consorzio;

- e. Tempistica di erogazione della prestazione compatibili con le esigenze consortili;
4. In caso di confronto competitivo tra più operatori economici, il criterio di selezione può prendere in considerazione unicamente l'aspetto economico delle proposte, oppure il miglior rapporto tra costo e qualità della prestazione offerta nonché, in specifiche circostanze adeguatamente motivate, unicamente la qualità tecnica delle proposte presentate, sulla base di un costo fisso.
 5. La procedura di affidamento diretto prende avvio con la trasmissione, da parte del Responsabile del Progetto all'operatore economico individuato, di apposita richiesta di preventivo; a seguito della trasmissione del preventivo da parte dell'operatore economico, l'affidamento diretto viene disposto mediante apposita determinazione dirigenziale, sottoscritta dal dirigente della Direzione competente, contenente gli elementi di cui al successivo comma 6, lettera a), del presente articolo. Alle determinate di affidamento devono essere allegati le check-list di verifica della presenza degli elementi essenziali, redatte da ciascun Responsabile del Progetto sulla base dei modelli allegati al presente regolamento. Resta ferma la possibilità di predisporre una determinazione dirigenziale di avvio del procedimento dell'affidamento diretto da parte dell'Ente.
 6. La stipula del contratto per le fattispecie di cui al presente articolo avviene secondo le seguenti modalità:
 - a. Per importi a base d'asta inferiori ad € 20.000,00 oltre IVA ed eventuali oneri, la stipula del contratto può avvenire anche mediante trasmissione all'operatore economico della determina di affidamento che sostituisce lo stesso.
La determina di affidamento deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - i. oggetto dell'affidamento;
 - ii. importo contrattuale;
 - iii. indicazione dell'operatore economico affidatario e degli eventuali altri operatori economici che hanno presentato preventivo;
 - iv. dichiarazione della congruità del prezzo offerto da parte del Responsabile del Progetto;
 - v. ragioni di scelta dell'operatore economico affidatario;
 - vi. modalità e tempistiche di pagamento;
 - vii. le eventuali motivazioni circa la mancata richiesta all'aggiudicatario della presentazione di apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 c. 4 del "Codice";
 - viii. tempistiche di svolgimento del contratto e/o termine ultimo per l'esecuzione della prestazione;
 - ix. rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in materia di regolarità contributiva;
 - x. la dichiarazione circa l'avvenuto completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dell'appaltatore, qualora tale verifica sia necessaria secondo quanto stabilito al successivo art. 8.
 - xi. dizione "di stipulare, con la presente, il contratto relativo alla fattispecie in oggetto".

Resta ferma la facoltà del Responsabile del Progetto di procedere alla sottoscrizione del contratto secondo le modalità di cui alla successiva lettera b).
 - b. Per importi a base di affidamento superiori o uguali a € 20.000,00 oltre IVA ed eventuali oneri e fino alle soglie di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e c) del "Codice", la determina deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - i. oggetto dell'affidamento;
 - ii. importo contrattuale;
 - iii. indicazione dell'operatore economico affidatario e degli eventuali altri operatori economici che hanno presentato preventivo;
 - iv. dichiarazione della congruità del prezzo offerto da parte del Responsabile del Progetto;
 - v. ragioni di scelta dell'operatore economico aggiudicatario;

- vi. modalità e tempistiche di pagamento;
- vii. le eventuali motivazioni circa la mancata richiesta all'aggiudicatario della presentazione di apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 c. 4 del "Codice";
- viii. la dichiarazione circa l'avvenuto completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dell'appaltatore, qualora tale verifica sia necessaria secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

La stipula del contratto avviene in forma telematica, mediante sottoscrizione digitale di apposito contratto redatto in forma di scrittura privata. Il contratto deve contenere i seguenti elementi minimi:

- i. oggetto del contratto;
 - ii. importo contrattuale;
 - iii. indicazione dell'operatore economico affidatario;
 - iv. modalità e tempistiche di pagamento;
 - v. tempistiche di svolgimento del contratto e/o termine ultimo per l'esecuzione della prestazione;
 - vi. l'indicazione delle eventuali garanzie assicurative prestate dall'aggiudicatario per l'esecuzione del contratto;
 - vii. penali per eventuali ritardi e/o per la non corretta esecuzione delle prestazioni;
 - viii. casistiche di risoluzione contrattuale;
 - ix. rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in materia di regolarità contributiva;
 - x. foro competente;
 - xi. richiamo al rispetto del Modello di organizzazione e gestione e del codice etico consortile;
 - xii. informativa sul trattamento dei dati personali.
- c. Per affidamenti di lavori, servizi o forniture con caratteristiche standard, ovvero definite dal mercato, anche di importo a base d'asta superiore ad € 20.000,00 oltre IVA ed eventuali oneri, il Responsabile del Progetto può disporre la sottoscrizione del contratto mediante le modalità di cui alla precedente lettera a), richiamando il presente comma nella relativa determina di affidamento.
7. Le acquisizioni di cui al presente articolo, di importo pari o inferiore a € 1.000,00 esclusa IVA ed eventuali oneri, possono avvenire anche con formalizzazione dell'affidamento mediante determinazione dirigenziale riepilogativa mensile; in ogni caso, prima di procedere all'acquisizione, l'Area interessata all'affidamento deve verificare la disponibilità economica sul budget assegnato con riferimento al capitolo di bilancio specifico. La tabella riepilogativa degli acquisti allegata deve contenere, per ogni acquisizione:
- a) l'oggetto dell'acquisto;
 - b) i riferimenti del fornitore;
 - c) l'importo dell'acquisto;
 - d) il codice CIG, quando obbligatorio;
 - e) l'indicazione del capitolo di bilancio su cui la spesa trova copertura;
8. Lo strumento della determinazione riepilogativa mensile può essere utilizzato unicamente nel rispetto del limite di importo di cui al precedente comma e nelle ipotesi in cui la tempistica di svolgimento della prestazione non risulti compatibile con le tempistiche di svolgimento delle procedure di acquisto previste dal Codice e dal presente Regolamento.

ART. 6

PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

1. La procedura negoziata di cui al presente articolo può essere utilizzata per lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice e inferiori alle soglie di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) e c) del "Codice".

2. In deroga al precedente comma 1, la procedura di cui al presente articolo può essere utilizzata per appalti superiori alle soglie di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) e c) del "Codice" nel caso in cui, in risposta a una procedura con pubblicazione di un bando, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate.
3. In deroga al precedente comma 1, la procedura di cui al presente articolo può essere altresì utilizzata, ai sensi dell'art. 76, c. 2, lettera c) del Codice, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alla stazione appaltante.
4. La procedura prende avvio con l'approvazione della determina a contrarre, che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, l'oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato del contratto e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. Alla determina a contrarre deve essere allegato lo schema di lettera di invito a presentare offerta.
5. Gli esiti di ciascuna seduta di valutazione della busta amministrativa, tecnica ed economica, nonché delle eventuali sedute finalizzate alla verifica della congruità dell'offerta, devono essere riportate in appositi verbali.
6. Per le procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche è effettuata da una commissione giudicatrice, appositamente nominata dal Dirigente dell'Area competente, su proposta del Responsabile del Progetto.
7. Alla commissione, nominata nel rispetto delle previsioni dell'art. 93 del Codice, può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e può analizzare le offerte anche in modalità asincrona.
8. La determina di aggiudicazione deve contenere:
 - a. L'oggetto dell'affidamento;
 - b. l'elenco degli operatori economici invitati a presentare offerta;
 - c. l'elenco degli operatori economici partecipanti;
 - d. la data e gli orari delle sedute di valutazione della busta amministrativa, dell'eventuale busta tecnica e della busta economica, nonché delle eventuali sedute di verifica di congruità dell'offerta;
 - e. i punteggi conseguiti dai concorrenti nella componente tecnica, se prevista, e nella componente economica;
 - f. la graduatoria finale della procedura, con indicazione dell'operatore economico aggiudicatario;
 - g. l'importo contrattuale;
 - h. la dichiarazione di congruità del prezzo da parte del Responsabile del Progetto;
 - i. le tempistiche di svolgimento del contratto e/o il termine ultimo per l'esecuzione delle prestazioni;
 - j. le modalità e le tempistiche di pagamento;
 - k. la dichiarazione circa l'avvenuto completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dell'appaltatore.
9. Alla determina di aggiudicazione sono allegati i verbali delle sedute di gara e delle eventuali sedute di verifica della congruità dell'offerta.
10. La stipula del contratto avviene in forma telematica, mediante sottoscrizione digitale di apposita scrittura privata. Il contratto deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a. oggetto del contratto;

- b. importo contrattuale;
- c. indicazione dell'operatore economico aggiudicatario;
- d. modalità e tempistiche di pagamento;
- e. tempistiche di svolgimento del contratto e/o termine ultimo per l'esecuzione della prestazione;
- f. l'indicazione delle eventuali garanzie assicurative prestate dall'aggiudicatario per l'esecuzione del contratto;
- g. penali per eventuali ritardi e/o per la non corretta esecuzione delle prestazioni;
- h. casistiche di risoluzione contrattuale;
- i. rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in materia di regolarità contributiva;
- j. foro competente;
- k. richiamo al rispetto del Modello di organizzazione e gestione e del codice etico consortile;
- l. informativa sul trattamento dei dati personali.

ART. 7

AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN CASO DI UNICO FORNITORE

1. Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 76, del "Codice", il Responsabile del Progetto può procedere all'aggiudicazione di un appalto di lavori, servizi e forniture, anche di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14, mediante invito del singolo operatore economico.
2. Tale procedura prende avvio con una trattativa privata tra il Responsabile del Progetto e l'operatore economico, formalizzata attraverso la piattaforma telematica in uso al Consorzio o, in via residuale ed eccezionale, attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale trattativa è volta ad assicurare le migliori condizioni contrattuali per l'Ente, in termini economici, qualitativi e di tempestività della prestazione.
3. Al termine della trattativa, il Dirigente competente adotta una determinazione di affidamento, che riporta i seguenti elementi minimi:
 - a. L'oggetto dell'affidamento;
 - b. I presupposti che giustificano il ricorso alla procedura di cui al presente articolo, con riferimento ad eventuali documenti in possesso dell'operatore economico (dichiarazione di unicità del fornitore, brevetti, proprietà intellettuale ecc.);
 - c. L'indicazione dell'operatore economico;
 - d. Gli esiti della trattativa privata;
 - e. L'importo complessivo dell'affidamento;
 - f. La valutazione della congruità del prezzo offerto, effettuata dal Responsabile del Progetto anche in relazione ad una delle seguenti motivazioni:
 - i. incarichi analoghi per altre pubbliche amministrazioni svolti dal fornitore;
 - ii. incarichi analoghi affidati dal Consorzio;
 - iii. prezzo di mercato di forniture o servizi similari;
 - iv. livello qualitativo del bene o del servizio da acquistare.
 - g. la dichiarazione circa l'avvenuto completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale dell'operatore economico.
4. Per gli affidamenti di cui al presente articolo, la stipula del contratto avviene secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento per le relative soglie di importo.

ART. 8

MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

1. Per tutte le procedure di affidamento disciplinate dal presente regolamento, il Responsabile del Progetto acquisisce apposita dichiarazione degli operatori economici partecipanti

circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per la partecipazione alla procedura, resa mediante:

- a. Affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA ed eventuali oneri: apposito modello messo a disposizione dalla stazione appaltante;
 - b. Affidamenti di importo superiore a € 40.000,00 oltre IVA ed eventuali oneri: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato elettronico.
2. Ai sensi dell'art. 52, c. 1, del d. lgs. 36/2023, il Consorzio verifica i requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dai partecipanti effettuando, a campione, verifiche sul 20% degli affidamenti annui. Resta ferma la possibilità per il Responsabile del Progetto, qualora lo ritenga opportuno, di verificare i requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dai concorrenti di qualsiasi affidamento diretto con un importo inferiore ad € 40.000,00 oltre IVA.
 3. La verifica dei requisiti a campione di cui al precedente comma, è in carico all'ufficio gare, ovvero a uno o più delegati incaricati dallo stesso ufficio.
 4. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore perda il possesso dei requisiti generali o speciali richiesti per l'esecuzione dell'appalto, il Consorzio procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento di sospensione.

ART. 9 ATTI DI PROGRAMMAZIONE

1. Gli atti di programmazione, adottati nel rispetto delle previsioni dell'art. 37 e dell'allegato I.5 del d. lgs. 36/2023, sono finalizzati a favorire l'efficienza e l'efficacia delle procedure di acquisto, consentendo un coinvolgimento tempestivo delle diverse direzioni consortili, nonché a garantire l'adozione programmata delle migliori pratiche e dei processi più idonei a soddisfare le esigenze di acquisto dell'Ente.
2. La programmazione degli acquisti è effettuata da ciascuna direzione consortile in relazione alle proprie esigenze di acquisto.
3. Ciascuna Direzione deve trasmettere ogni anno, almeno 14 giorni prima della seduta del Consiglio di Amministrazione di adozione degli atti di programmazione, le proprie esigenze di acquisto all'ufficio preposto alla redazione degli atti di programmazione, che provvederà al caricamento dei dati sulla piattaforma messa a disposizione dalle competenti Autorità.
4. I programmi triennali degli acquisti di lavori e di beni e servizi, nonché i relativi elenchi annuali, vengono sottoposti al Consiglio di Amministrazione per l'adozione, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione.
5. Eventuali modifiche e/o aggiornamenti agli atti di programmazione possono essere disposte dal Consiglio di Amministrazione o dall'organo da quest'ultimo delegato.
6. L'approvazione degli atti di programmazione corrisponde alla nomina al ruolo di Responsabile del Progetto dei soggetti in tal modo individuati nell'ambito degli atti medesimi.
7. Se il Responsabile del Progetto nominato all'interno degli atti di programmazione è in possesso di qualifica dirigenziale, lo stesso procede all'adozione degli impegni di spesa relativi al progetto anche in deroga ai limiti di spesa individuati dal Comitato Esecutivo.
8. Se il Responsabile del Progetto nominato all'interno degli atti di programmazione non è in possesso di qualifica dirigenziale, il Dirigente sovraordinato procede all'adozione degli impegni di spesa relativi al progetto anche in deroga ai limiti di spesa individuati dal Comitato Esecutivo.

ART. 10
RIMANDO ALLA NORMATIVA DI SETTORE

1. I servizi ricompresi nell'art. 56 del "Codice" non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
2. Per ogni fattispecie non disciplinata dal presente regolamento, si rimanda al decreto legislativo 36/2023 e ad ogni altra normativa di settore.